



# Università degli Studi di Messina

\* \* \* \* \*

## CIRCOLARE

Ai Presidi delle Facoltà Universitarie  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Al Direttore del CECUM  
Al Direttore dello SBA  
Al Direttore del CLAM  
Al Direttore del C.Or.T.A.  
Al Direttore del Centro Studi Criminalità Mafiosa  
Al Direttore del CERQUA  
Al Direttore del CIMI  
Al Direttore della SISIS  
Al Direttore dell'Osservatorio Sismologico  
Al Direttore del CIPAS  
Al Direttore del CEN.I.R.AM.  
Al Direttore del Center of Information Technologies  
Development and their Application (CIA)  
Al Direttore del Centro Interdipartimentale di  
Diffrazione a Raggi X  
Al Direttore della Sc. di Spec. Professioni Legali  
Al Direttore del Centro Studi di Economia Pubblica  
e teoria delle scelte collettive CUSEP  
Al Direttore del Centro di Pet Therapy  
Al Direttore del Centro Interd. Inform. Farmaco  
tossicologico  
Al Direttore dell'Industrial Liaison Office (I.L.O.)  
Al Direttore del Centro Sperimentale d'Arte CUSA  
Al Direttore del Centro Studi sui Trasporti CUST  
Al Direttore del Centro EURODIP  
Al Direttore di UNIMESPORT  
Al Direttore del Centro Statistico di Ateneo

Ai Dirigenti:  
- Direzione Personale e AA.GG.  
- Direzione Coordinamento di Gestione  
- Direzione Coordinamento di Sviluppo  
- Direzione dei Servizi Didattici

Ai Capi Ripartizione  
Al Responsabile Coord. Gest. Gare d'Appalto

Ai Capi Divisione:  
- Segreteria Rettorato  
- Segreteria Direzione Amministrativa  
- Affari Legali e Contenzioso  
- Programmazione e Coordinamento Servizi  
- Patrimonio e Inventari

Al Responsabile Servizio Auton. Prev. e Protezione  
e p.c. Al Prorettore Vicario  
LORO SEDI

Oggetto: *Richiamo normative in materia di autocertificazione e indicazioni operative.*

La legge 7 agosto 1990, n. 241, nel ridisegnare complessivamente l'attività amministrativa secondo un modello improntato alla semplificazione ed alla partecipazione dei cittadini, ha favorito il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, che viene utilizzato con sempre maggiore frequenza e che è stato recepito dal "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 29/12/2000 n. 445)".

Proprio in considerazione della frequenza con cui, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, vengono prodotte agli uffici dell'Amministrazione universitaria autocertificazioni attestanti stati, fatti e qualità personali, appare opportuno richiamare le norme che disciplinano la materia, con particolare riguardo alla verifica sulla veridicità di dette dichiarazioni e alle responsabilità che ricadono sul dichiarante e sul pubblico funzionario ricevente.

Si premette che le Amministrazioni hanno l'obbligo di accettare tali dichiarazioni e che l'eventuale rifiuto opposto da parte del funzionario pubblico costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Passando ad esaminare più in dettaglio la normativa in materia, si deve osservare che il già citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 indica tutti gli stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato, in sostituzione delle normali certificazioni. Disposizione, questa, richiamata dall'art. 47 dello stesso decreto che, al comma 1, recita: *"L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38"*. Su dette dichiarazioni, ai sensi dell'art. 71, comma 1, dello stesso decreto *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47"*.

Dall'applicazione delle su richiamate disposizioni, emergono precise responsabilità a carico sia del dichiarante sia del pubblico funzionario ricevente l'autocertificazione.

Le responsabilità del dichiarante sono menzionate nell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, il quale stabilisce che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*. Inoltre, configurandosi in tale ipotesi il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il dichiarante è punibile ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di falsa attestazione in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Relativamente alle responsabilità del funzionario pubblico, in presenza di dichiarazioni non veritiere, è da sottolineare che, ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale, primo capoverso, *"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione"*.

Tra le varie tipologie di dichiarazioni, particolare attenzione va posta sulle autocertificazioni relative alla dichiarazione di inesistenza di situazioni di incompatibilità, prodotte dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Infatti, in materia di incompatibilità, l'art. 15 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recita: *"non è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca"*, mentre l'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, stabilisce che *"agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato"*, ferme restando le incompatibilità con l'iscrizione ai corsi di laurea o altri corsi universitari post-laurea e a master di primo e secondo livello.

\

Alla luce di tutto quanto sopra, si invitano le SS.LL. a prestare la massima attenzione nella fase di verifica delle autocertificazioni prodotte; verifica che deve essere effettuata d'ufficio, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Qualora da detto controllo si dovesse accertare la non veridicità della dichiarazione, il funzionario addetto alla verifica, in qualità di pubblico ufficiale, deve promuovere ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante, in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e, contestualmente, deve immediatamente segnalare i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Tale procedura, oltre che per preciso dovere d'ufficio, si rende necessaria anche allo scopo di tutelare l'Amministrazione universitaria ed i suoi funzionari da possibili ripercussioni di ordine penale conseguenti ad omessa o ritardata denuncia di reato.

Si confida nella massima collaborazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Salvatore Bilardo)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Giovanni Scimone)